PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 76 (Capitolato Allegato F)

Se, compiuta la strada ed aperta al pubblico, l'esercizio di essa venisse ad interrompersi su tutta o su qualche parte della linea concessa, senza che il concessionario vi provveda immediatamente, e se l'esercizio medesimo venisse eseguito con gravi e ripetute irregolarita', l'amministrazione dei lavori pubblici prendera' a spese e rischio del concessionario le misure necessarie per assicurare provvisoriamente il ristabilimento, la regolarita' e la sicurezza del servizio.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-76/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it